

3

IL BLOCCO

Saltano tutte le ipotesi residue di cessione e sconto in fattura

Eliminazione delle residue fattispecie per le quali risulta ancora vigente l'esercizio delle opzioni di cessione e sconto in fattura. Il decreto legge punta a questo obiettivo. Per assestare la nuova stretta, l'esecutivo riprende tra le mani l'elenco delle eccezioni previste dal decreto 11/2023, con il quale è stato previsto il primo divieto di cessione del credito. In alcune situazioni quel divieto poteva essere aggirato, a partire dalle cessioni dei superbonus di enti del Terzo settore, cooperative di abitazione a proprietà indivisa e Iacp. Inoltre, il divieto non operava per il superbonus legato alla ricostruzione nelle aree colpite da terremoto, per le quali dal 1° aprile 2009 sia stato dichiarato lo stato d'emergenza. Queste eccezioni vengono cancellate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



GIANCARLO GIORGETTI
«Buona Pasqua a voi, lo starò col superbonus, è la mia maledizione». Così il ministro dell'Economia saluta i giornalisti lasciando il question time.

6

CALAMITÀ NATURALI

Stanzati 66 milioni per i territori colpiti dall'alluvione in Toscana

Stanzati 66 milioni per i territori della Toscana colpiti dall'alluvione di novembre scorso e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza. Il decreto legge prevede anche la possibilità per i comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana che hanno raggiunto l'equilibrio di bilancio, di assumere a tempo indeterminato dal primo aprile 100 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale. L'obiettivo è «fronteggiare le emergenze di sicurezza urbana e di controllo del territorio, comprese quelle derivanti dagli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di luglio 2023 hanno colpito il territorio della Regione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



MAURIZIO LEO
Il viceministro all'Economia con delega alle Finanze ha aperto il ravvedimento speciale agli anni d'imposta antecedenti al 2022, ma versando il dovuto in unica soluzione entro il prossimo 31 maggio

Bonus edilizi

I debiti iscritti a ruolo bloccano le compensazioni

La stretta del decreto «blocca cessioni» appena approvato non si limita alle opzioni della cessione del credito o dello sconto in fattura ma interviene anche sulle compensazioni in F24 dei bonus edilizi. Con decorrenza ancora da stabilire, infatti, l'articolo 4 del Dl impedisce la compensazione dei crediti derivanti dai bonus edilizi quando chi ne è in possesso è allo stesso tempo debitore (per importi complessivamente superiori a 10mila euro) a seguito di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o carichi affidati ad agenzia Riscossione (Ader) dell'agenzia delle Entrate, ivi compresi gli atti di recupero dei crediti d'imposta.

Condizione necessaria affinché scatti il blocco alle compensazioni è che per tali debiti siano decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine di pagamento e non siano presenti provvedimenti di sospensione ovvero sia intervenuta decadenza dalla rateazione. La norma prevede che il divieto alla compensazione operi «fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli o carichi», per cui se una impresa può utilizzare per il 2024 una rata di credito d'imposta superbonus per 15mila euro ma ha debiti erariali (non sospesi) scaduti e non pagati da almeno trenta giorni presso il concessionario della riscossione per complessivi 12mila euro, potrà legittimamente compensare solo i 3mila euro eccedenti. La norma precisa che «restano fermi i termini di utilizzo della singole quote annuali del credito», per cui se il debitore non sblocca la compensazione (pagando il debito scaduto) entro fine anno, la quota di bonus non utilizzata è persa per sempre. Il vincolo alla compensazione riguarda tutti i bonus cedibili in base all'articolo 121 del Dl 34/2020, non solo il superbonus. Le modalità attuative delle nuove norme verranno definite con provvedimento dell'Agenzia, così come la decorrenza della stretta. Viene anche riscritta la disposizione (articolo 37 comma 49-quinquies, del Dl 223/2006) che impedirà integralmente (dal prossimo 1° luglio) la compensazione in presenza di debiti superiori a 100mila euro, coordinandola con l'articolo 31 del Dl 78/2010.

—Giorgio Gavelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA



ERNESTO MARIA RUFFINI
Agenzia delle Entrate in prima linea nell'azione di contrasto alle frodi sui bonus edilizi e sulla vigilanza nell'utilizzo in compensazione delle agevolazioni per saldare i debiti

Superbonus, maxi sanzione senza comunicazione antifrode

Controlli

Per i cantieri in corso e quelli ancora da avviare obbligo di invio dei dati

Giuseppe Latour Giovanni Parente

I cantieri di superbonus, in corso o ancora da aprire, dovranno passare da un nuovo, ennesimo adempimento: una comunicazione antifrode, pensata per tenere sotto costante monitoraggio l'andamento della spesa pubblica, nella quale andranno pronosticati gli investimenti previsti per il 2024 e il 2025. Con l'incubo di una sanzione senza precedenti nel campo del bonus edilizio: 10mila euro per i cantieri già attivi e la decadenza totale da ogni agevolazione per quelli ancora da aprire. Il decreto Blocca cessioni, approvato martedì dal Consiglio dei ministri, non punta soltanto a evitare la formazione di nuovi crediti di imposta, eliminando tutte le strade per cessione e sconto in fattura, ma interviene anche nel campo da gioco, più ampio, delle detrazioni, mettendo una nuova museroia alle detrazioni collegate al superbonus.

L'idea, ribadita anche dal ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, è evitare che l'amministrazione finanziaria venga a conoscenza dell'esistenza dei cantieri solo al momento della trasmissione delle fatture. L'esecutivo vuole avere, sin da subito, la massima visibilità su quanto po-

trebbe spendere nei mesi e negli anni successivi.

Viene, per questo, introdotta una comunicazione che riguarderà tutti i cantieri di superbonus attualmente in corso e quelli che saranno avviati da qui in avanti. Dovranno inviare i dati sia gli esecutori di interventi che accedono al super eobonus (in questo caso all'Enea) che quelli che accedono al super sismobonus (in questo caso al Portale nazionale delle classificazioni sismiche, gestito dal Dipartimento Casa Italia).

Andranno trasmesse informazioni sulle spese già effettuate e su quelle previste per il 2024 e 2025

Chi non comunica gli elementi richiesti incorre in una multa da 10mila euro o nello stop agli sconti

Andranno trasmessi: i dati catastali relativi all'immobile oggetto dei lavori; l'ammontare delle spese sostenute nel 2024 fino all'entrata in vigore del decreto; l'ammontare delle spese che «prevedibilmente saranno sostenute successivamente» al decreto negli anni 2024 e 2025; le percentuali di detrazioni spettanti per le diverse spese. L'obbligo riguarderà i soggetti che hanno presentato le Cilas (o un titolo abilitativo) entro il 31 dicembre 2023 e che non hanno chiuso i cantieri entro la fine dello scorso anno e i soggetti che hanno presentato o presenteranno la Cilas o il titolo abilitativo

BRANCACCIO: «INTERVENIRE SULLA RICOSTRUZIONE»

Federica Brancaccio, presidente dell'Ance, auspica una soluzione diversa sullo stop per le aree colpite da terremoto.



«Serve una riflessione sull'opportunità del blocco delle cessioni per i lavori nel cratere della ricostruzione post-terremoto. Colpiamo territori che rischiano la desertificazione».

Con il decreto colpo troppo duro ai cantieri post sisma

Le reazioni

Ance: «Chiusa questa fase serve una politica stabile per dare certezze al settore»

«C'è un tema di conti pubblici, lo comprendiamo, ma credo che serva una riflessione sull'opportunità del blocco delle cessioni per i lavori nel cratere della ricostruzione post-terremoto. Andiamo a colpire territori già provati, che rischiano la desertificazione. È necessario uno sforzo per una soluzione diversa», Federica Brancaccio, presidente dell'Ance, commenta così le bozze del decreto legge approvato martedì dal Consiglio dei ministri, mettendo subito l'accento sul punto più problematico.

L'intervento dell'esecutivo era inatteso, ma ha sorpreso fino a un certo punto. «Dopo la preoccupazione iniziale - dice Brancaccio - abbiamo capito che non c'è nulla di retroattivo e questo dà un minimo di sollievo alle imprese». Ora, però, chiusa la stagione delle cessioni dei crediti, andrebbe aperta una fase nuova: «Speriamo adesso di poter fare una seria riflessione su un riordino generale del bonus, anche per rispondere alla direttiva Case green.

Chiediamo una politica industriale stabile, di lungo periodo con la quale dare certezze e affidabilità, senza più cambiamenti continui».

Cna: «Scelta incomprensibile» Per ingegneri e architetti serve un ripensamento

In una nota di ieri Cna parla di decisione incomprensibile da parte dell'esecutivo: «Il provvedimento colpisce gli interventi che riguardano gli enti del terzo settore e quelli di ricostruzione nelle zone colpite da terremoti. Si tratta di lavori che hanno un elevato valore sociale e un limitato impatto sui conti pubblici». L'esecutivo - secondo la confederazione dell'artigianato - «continua a produrre norme restrittive nei confronti del settore delle costruzioni, generando caos e incertezza per le imprese e i committenti. La nuova stretta avrà pesanti effetti sul settore».

Passando alle reazioni dei professionisti, i Consigli nazionali degli ingegneri e degli architetti, insieme alla Fondazione Inarcassa considerano particolarmente grave questa decisione del Governo: «Immaginare di completare la ricostruzione delle aree terremotate in tempi rapidi e senza l'utilizzo di fondi pubblici - dichiarano - è puramente utopistico. Come abbiamo ripetutamente affermato, è necessario un sistema complessivo che agevoli l'opera di ricostruzione non che la ostacoli. Questa decisione del Governo, inusitatamente drastica, rischia di rendere impossibile l'opera di ricostruzione». Per questo motivo, chiedono «un ripensamento e che le agevolazioni fiscali siano mantenute almeno limitatamente alle aree colpite dal sisma».

—G.L.L.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per l'Ace niente cessioni a catena Industria 4.0 con dati preventivi

Aiuti alle imprese

Obbligo di informazione per i crediti d'imposta su investimenti e R&S

Luca Galani

Obbligo di comunicazione preventiva per gli investimenti 4.0 e per le attività di ricerca e sviluppo che usufruiscono dei crediti d'imposta. Lo dispone il decreto fisco-superbonus, nel testo attualmente disponibile, con effetto dagli investimenti da realizzare a partire dalla data di entrata in vigore del Dl. Prevista, inoltre, una rendicontazione finale che si estenderà agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024. Per gli investimenti 4.0 del 2023, i cui crediti sono già maturati ma non ancora fruiti, l'invio della comunicazione prevista dal comma 161 della legge 160/2019 di viene ora condizione necessaria per operare la compensazione. Stop anche alle cessioni a catena dei crediti derivanti dalla conversione della super-Ace del 2021.

L'articolo 6 del Dl fisco-superbonus introduce una nuova serie di formalità (simili a quelle dei nuovi crediti transizione 5.0) che le imprese dovranno rispettare per poter fruire dei crediti di imposta da investimenti Industria 4.0 (materiali e immateriali) e da attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica.

A partire dalla data di entrata in vigore del Dl, le imprese interessate dovranno comunicare telematicamente al Mimit, in via preventiva, l'ammontare programmato degli

investimenti 4.0 (legge 178/2020 commi dal 1057-bis a 1058-ter) e delle spese di ricerca e sviluppo (legge 160/2019, commi 200, 201, 202 nonché 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies), come pure la presunta ripartizione temporale della fruizione del credito di imposta da essi derivante.

La comunicazione dovrà essere ripetuta con gli importi aggiornati, dopo aver completato gli investimenti e le attività agevolabili. Le comunicazioni a consuntivo, senza le quali non si potrà avviare la compensazione dei crediti, vengono estese agli investimenti e alle attività di R&S effettuati dal 1° gennaio 2024 (e fino al giorno precedente l'entrata in vigore del decreto).

Per le comunicazioni - preventive e finale - previste dalla disposizione si dovrà utilizzare la modalità prevista dal comma 161 della legge 160/2019 (decreto Mise 6 ottobre 2021), che dovrà essere opportunamente adeguata da un suc-

cessivo Dm del Mimit (non è previsto un termine di emanazione) che individuerà anche le modalità e la tempistica di trasmissione. Dato che la comunicazione va trasmessa in via preventiva, dovrà essere previsto da quest'ultimo Dm una finestra temporale per comunicare gli investimenti avviati dopo il Dl, ma prima dell'approvazione del nuovo modello telematico.

La stretta sugli incentivi delle imprese si estende anche agli investimenti 4.0 effettuati nel 2023. Dalla data di entrata in vigore del Dl, i crediti di imposta maturati in base a tali investimenti e non ancora fruiti potranno essere compensati in F24 solo dopo aver inviato la comunicazione disciplinata dal citato Dm 6 ottobre 2021, la quale abbandona la sua attuale efficacia statistica (non vincolante per la fruibilità del bonus) per assumere quella di vera e propria condizione di compensabilità dei crediti di imposta.

L'articolo 5 del decreto Interviene inoltre per bloccare utilizzi fraudolenti dei tax credit derivanti dalla super-Ace prevista dal Dl 73/2021. Dalla data di entrata in vigore del decreto, viene eliminata la possibilità di cessioni di tali crediti successivi alla prima. Viene inoltre previsto che, in caso concorso in violazioni, oltre all'applicazione delle disposizioni sanzionatorie generali (articolo 9 del Dlgs 472/1997), per il recupero del credito e degli interessi risponde in solido anche il cessionario. Le cessioni saranno inoltre soggette ai controlli previsti dall'articolo 122-bis del Dl 34/2020.

In via transitoria, viene infine stabilito che i crediti super-Ace che sono già stati oggetto di una cessione potranno essere trasferiti solo una ulteriore volta.



Imprese hi tech.

© RIPRODUZIONE RISERVATA